

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI

SEZIONE LAVORO

RICORSO *EX ART. 414 C.P.C.*

con istanza per la determinazione delle modalità della notificazione (*ex art. 151 c.p.c.*)

dell'insegnante **Donatella Incambisa**, nata a Trapani il 29.05.1967, C.F. NCMDTL67E69L331R, residente in Trapani, Frazione Marausa, Via Isolotto Santa Maria n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Inzerillo (C.F. NZRLBT75P46D423S, fax 0923.526967, Pec elisabetta.inzerillo@avvocatitrapani.legalmail.it), elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, presso lo studio dello stesso sito in Paceco (TP), Via San Severino n. 7.

RICORRENTE

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore* (C.F.: 80185250588)
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**, in persona del Dirigente *pro tempore* (C.F.: 97613140017)
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente *pro tempore* (C.F.: 80018500829)
- l'**Ufficio V - Ambito Territoriale di Torino**, in persona del Dirigente *pro tempore* (C.F.: 80089530010)



– l'Ufficio XI - Ambito Territoriale di Trapani, in persona del Dirigente *pro tempore* (C.F.: 80003400811) tutti *ope legis* domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, sita in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6.

PREMESSA

La ricorrente, assunta con contratto a tempo indeterminato quale insegnante scuola primaria, con decorrenza giuridica dall'1.09.2004 (*cf.* doc. n. 1), titolare presso l'I.C. Cefalonia - Mazzini (TO), tutt'ora in assegnazione provvisoria (*cf.* doc. n. 2) presso IC "G. Montalto" Trapani, ha presentato, nei termini previsti, domanda di mobilità territoriale per l'a.s. 2020/21 (*cf.* doc. n. 3), regolamentata dal CCNI mobilità triennio 2019-20, 2020-21 e 2021-22 del 6.03.2019 (*cf.* doc. 4) e dall'O.M. 182 del 23.03.2020 (*cf.* doc. n. 5).

In seno alla domanda di mobilità interprovinciale, la ricorrente ha indicato il codice scuola TPEE82601G Plesso Guarrato e poi a seguire tutte le scuole della Provincia di Trapani.

Ovviamente, le scuole richieste in domanda dalla ricorrente risultano le più vicine al domicilio dell'assistito in situazione di gravità, ovvero al Comune di Trapani, ove la ricorrente, per altro, risiede.

Ciò, in quanto, nella mentovata domanda la ricorrente ha chiesto di voler fruire della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92 in quanto presta assistenza continuativa, globale e permanente, **in via esclusiva**, al proprio padre, sig. Incambisa Salvatore, nato a Paceco (TP) il 4.05.1934,



C.F. NCMSVT34E04G208Q, residente e domiciliato in Trapani, Frazione Marausa, Via Isolotto Santa Maria n. 9, disabile grave ai sensi dell'art. 3 – comma 3 – della L. 104/1992, giusta verbale della Commissione Medica del 20.10.2016, non soggetto a revisione (*cfr.* doc. n. 6).

Invero, il sig. Incambisa Salvatore è padre della ricorrente, la quale rende già alla stesso, **in via esclusiva**, un'assistenza effettiva e continuativa.

Infatti, non sussistono altri parenti che possono prestare la dovuta assistenza e mai nessun familiare ha in precedenza beneficiato di trasferimenti *ex lege* 104/92 per l'anzidetto disabile.

Invero, l'odierna ricorrente, che rivendica il riconoscimento della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92 (corrispondente alla casella n. 34 del modulo domanda *on line* per la scuola primaria), non ha potuto selezionare la predetta casella del modulo domanda *on line*, **in quanto il sistema “Istanze On Line” consentiva l'inserimento della mentovata precedenza solo nell'ipotesi in cui l'aspirante avesse richiesto un trasferimento in ambito provinciale.**

In realtà, la ricorrente, aspirante alla mobilità interprovinciale 2020/21, non dovendo usufruire della mentovata precedenza nella Provincia di Torino, in quanto il disabile è residente e domiciliato nel Comune di Trapani, avrebbe voluto vantare il diritto di cui all'art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92, nei Comuni della Provincia di Trapani, così come indicato nella sezione “preferenze” del modulo domanda *on line*, come sopra meglio specificati (*cfr.* doc. n. 3).



Tuttavia, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino ha comunicato alla ricorrente, con mail del 28.04.2020, che la domanda di trasferimento per la scuola primaria relativa all'anno scolastico 2020/2021 sarebbe stata annullata affermando testualmente che *"...ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a 1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo..."* (cfr. doc n. 7).

Quindi, a causa del citato blocco triennale di cui all'art. 1, comma 2, O.M. del 23.02.2020 n. 182, la domanda della ricorrente è stata valutata erroneamente, quindi, annullata.

Conseguentemente, la ricorrente non ha potuto ottenere il trasferimento in nessuno dei Comuni della Provincia di Trapani, così come indicato in domanda, a differenza di altri insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale con precedenza di cui non è dato conoscere la tipologia (cfr. doc. n. 8).

Invero, in data 31.07.2020 la ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti relativi a tutti i trasferimenti interprovinciali 2020/2021 per la scuola primaria presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani (cfr. doc. n. 9).

L'USP di Trapani con pec del 17.08.2020 comunicava alla scrivente che *"l'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza*



dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'Amministrazione" (cfr. doc. n. 10).

Conseguentemente, in data 18.08.2020, la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino (cfr. doc. n. 11).

Tuttavia, l'Amministrazione scolastica non ha riscontrato, ad oggi, nonché nei termini di legge, la predetta istanza.

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 33, COMMI 5 E 7, L. 104/92 E DELL'ART. 601 D. LGS. 297/94 – NULLITÀ DELL'ART. 13 CCNI 6/03/2019 E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTRASTANTI CON IL RICHIAMATO ARTICOLO 33 L. 104/92 – DIRITTO AL TRASFERIMENTO CON PRECEDENZA DEL RICORRENTE.

L'art. 13, comma 1, del CCNI mobilità sottoscritto il 6.03.2019 al punto IV ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE, precisa che "... *In caso di figlio che assiste il genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni: 1.*



documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; 2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (8). 3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. L.vo 151/2001. In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria. Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a



condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti ... Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità”.

Inoltre, il successivo art. 14, così testualmente recita: *“Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della Legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.*

Ciò sta a significare che i docenti che assistono i genitori disabili non beneficiano della precedenza nella fase interprovinciale della mobilità, facendo, conseguentemente, venir meno il diritto all’assistenza che, invece, il dispositivo del Testo Unico n. 297/1994 prevede esplicitamente all’art. 601, quando afferma che *“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.*



Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.”.

Quindi, il CCNI del 6.03.2019 viola, palesemente, la norma imperativa di cui all'art. 33 Legge 104/92 che – in applicazione del dettato Costituzionale ha introdotto il diritto all'assistenza, all'integrazione sociale in favore delle persone disabili, così disapplicando il dettato della L.104/92, nel momento in cui è stata esclusa l'operatività della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, come, invece, previsto dall'art. 601 del T.U. 297/1994.

Pertanto, la precedenza prevista da una *lex specialis*, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata, non può essere derogata da un decreto ministeriale, né tantomeno, da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di trasferimenti.

Il Contratto Integrativo Nazionale della scuola non può subordinare il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla Legge 104/92 alle esigenze organizzative dell'amministrazione.

In questo caso, infatti, il CCNI viola la norma imperativa fissata dall'art. 33 della Legge 104/92, che tutela interessi primari garantiti costituzionalmente, che non possono essere disattesi.

In pratica, le esigenze organizzative del comparto scuola, nel confronto degli interessi tutelati, devono passare in secondo piano di fronte al diritto del disabile all'assistenza.



Una interpretazione/applicazione troppo restrittiva della disposizione in esame, così come avviene ad opera del CCNI sulla mobilità del 6.03.2019, comporterebbe una sostanziale negazione di tutela.

L'insieme dei principi informatori della L. n. 104/92 offrono quindi, sotto il profilo del sostegno e della cura offerti ai disabili, una delle più compiute manifestazioni del disegno del progetto di Stato sociale (articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.).

Orbene, ciò posto, pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla *ratio legis* di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente “*i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*” ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali (vedasi art. 1 della L. 104/92).



La predetta norma, nonché quella riportata all'art. 33 della medesima legge, si configurano, infatti, quali disposizioni di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.

Di conseguenza, le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, la limitazione di cui al CCNI sulla mobilità operata in aperta violazione della Legge 104 del 1992 (che tutela il diritto anche costituzionalmente garantito dei portatori di handicap ad essere facilitati nel ricevere assistenza) **è, senza dubbio, irragionevole e foriera di nullità.**

Per di più, non esiste alcuna concreta e tanto meno stringente esigenza organizzativa che possa in qualche modo giustificare detta (illegittima) limitazione.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile, deve dichiararsi la nullità parziale del CCNI sulla mobilità triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 del 6.03.2019 (art. 13, comma 1, punto IV), per contrasto con norma imperativa di legge, laddove solo nei trasferimenti interprovinciali nega il diritto di precedenza a coloro che assistono il proprio genitore, affetto da handicap grave (si vedano in tal senso: Sentenza del Tribunale di Marsala n. 28/2018; Sentenze del Tribunale di Trapani nn. 389/2018, 416/2018, 417/2018, 418/2018, 149/2019, 308/2019 e 383/2019; Ordinanza del Tribunale di Messina relativa al procedimento



RG 3865/2017; Ordinanza del Tribunale di Cagliari relativa al procedimento RG 3324/2017; Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 380/2017; Sentenza del Tribunale di Termini Imerese relativa al procedimento RG 2684/2017; Ordinanza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, resa in data 12.09.2017 dal G.L., Dott. Dario Bernardi, in merito al procedimento RG 719/2017; Ordinanza del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, procedimento RG 3986/2017-1; Ordinanza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro resa in data 12.01.2017 in merito al procedimento RG 875/2016 – 1; Tribunale di Pesaro n. 320 del 2005; Sentenza del Tribunale di Frosinone n. 802 del 14 luglio del 2016; Ordinanza del Tribunale di Frosinone R.G. n. 2379/2015 del 22 ottobre 2015; Tribunale di Taranto Ordinanza del 13 agosto 2013 e del 15 settembre 2015, Tribunale di Lecce Ordinanza del 13 luglio del 2008 confermata con Sentenza del 10 luglio del 2009).

Alla ricorrente, quindi, va, evidentemente, riconosciuta la precedenza *ex* legge 104 del 1992 nelle operazioni di mobilità di che trattasi, con conseguente parziale disapplicazione del CCNI del 6.03.2019 e dell'O.M. n. 182 del 23.03.2020, nella parte sopra evidenziata.

Ne deriva che le norme del CCNI, nella parte in cui dispongono le diverse priorità, prevedendo un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto di cui all'art. 33, commi 5 e 7, devono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa.



Né potrebbe riconoscersi in capo alle parti sociali il potere di derogare alla disciplina sancita dalla legge 104/92, in quanto l'art.2, comma 2, del D. L.vo 165/2001, consente di disapplicare esclusivamente le norme di legge volte a disciplinare solo e soltanto il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e non anche quelle destinate a regolamentare qualsivoglia rapporto di lavoro, anche con datori di lavoro privati.

La richiamata giurisprudenza consente, quindi, di affrontare la problematica sotto il profilo della NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ delle eventuali disposizioni pattizie ostative al richiamato diritto di precedenza di radice costituzionale, potendo – in estrema sintesi – ridursi la questione al principio per il quale, ove vi sia disponibilità del posto invocato dal lavoratore che richiede il trasferimento, questo vada accordato.

*“...L'inciso "ove possibile" di cui all'art. 33, comma 6, L. n. 104 del 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), comporta che si debba tenere conto anche delle esigenze della pubblica amministrazione, oltre che della persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, la quale intenda trasferirsi nella sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; **tuttavia, né la ridefinizione della pianta organica né la rideterminazione del personale in servizio costituiscono ostacolo all'accoglimento della domanda di trasferimento di cui trattasi**”* (Cons. Stato, 31 maggio 2005, n. 2843, in Foro Amm., 2005, p. 1573).



Con una recente pronuncia la Corte d'Appello di Sassari ha annullato identica disposizione del Contratto nazionale integrativo della scuola sulla mobilità del personale docente e Ata, in quanto viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

La Corte ha, quindi, riaffermato che la norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali *“non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela”*, con la conseguente nullità, per contrasto con una norma imperativa, delle disposizioni del contratto nazionale 2014 per la mobilità del personale docente e di tutte le norme ad esso coordinate.

Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia *“devono passare in secondo piano di fronte al diritto del disabile all'assistenza”*, **tenuto conto che nelle scuole e nei Comuni rivendicati dalla ricorrente i posti erano disponibili.**

Da quanto sopra detto deriva l'illegittimità delle disposizioni dell'art. 13 CCNI nella parte in cui non riconoscono il diritto della ricorrente a far valere tale precedenza anche per le operazioni di mobilità interprovinciale ed a inserirla nella relativa domanda di mobilità per l'a.s. 2020/2021.

Tali disposizioni contrattuali sono illegittime e vanno disapplicate, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente a inserire nella domanda relativa alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s.



2020/2021 il suo diritto di precedenza in relazione alla sua condizione di referente unico per l'assistenza al padre portatore di handicap grave *ex art.* 3, comma 2, legge 104/1992.

Da ciò deriva l'inapplicabilità alla ricorrente del vincolo triennale ostativo alla partecipazione alle operazioni di mobilità previsto dall'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza Ministeriale del 23.03.2020 n. 182.

Tale disposizione, dopo aver stabilito tale vincolo a carico dei docenti che abbiano ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, prevede che la restrizione non si applichi ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 e alle condizioni ivi previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto *sub* comunale dove si applica la precedenza".

Dunque, se è vero che l'anzidetta eccezione riguarda tutti i docenti titolari delle precedenze di cui all'art. 13 CCNI che siano titolari in una scuola fuori dal territorio comunale ove si applica la precedenza, è anche vero che l'anzidetta disposizione contrattuale deve ritenersi contraria a norme imperative e disapplicata nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza anche per la mobilità interprovinciale a favore del figlio che debba prestare assistenza al genitore in condizioni di disabilità grave.

Conseguentemente, il docente in ragione dell'assistenza prestata al proprio genitore disabile deve ritenersi titolare del diritto di precedenza e



come tale è legittimato a partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'anno di riferimento, non applicandosi nei suoi confronti il vincolo triennale di cui all'art. 1 comma 2 dell'O.M. del 23.02.2020 n. 182 (**Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, Ordinanza del 14.04.2020 emessa in via d'urgenza**).

Nel caso in esame, la ricorrente è titolare del diritto di precedenza in ragione dell'assistenza prestata al proprio padre disabile, pertanto, legittimata a partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2020/2021 non applicandosi nei suoi confronti il mentovato vincolo triennale.

Pertanto, per quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliere le seguenti conclusioni

1. ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'art. 13 del CCNI concernente la mobilità triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2020/2021, sottoscritto in data 6.03.2019, nella parte in cui non prevede la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale, in favore dei docenti che assistono portatori di handicap in stato di gravità *ex art. 33*, commi 5 e 7, Legge 104/92;



2. ritenere e dichiarare che la ricorrente rientra tra i soggetti esonerati dal vincolo triennale di cui all'art. 1, comma 2, O.M. 23.02.2020 n. 182;
3. conseguentemente, ritenere e dichiarare valida la domanda di trasferimento interprovinciale presentata in via amministrativa dalla ricorrente;
4. conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/92 e all'art. 601 del D. Lgs. 297/94 nelle operazioni di trasferimento interprovinciale 2020/21 e per quelle a seguire;
5. per l'effetto, anche mediante pronuncia costitutiva, anche previa revoca dei movimenti disposti in favore di altri aspiranti, condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a trasferire la ricorrente nella prima delle sedi disponibili tra quelle dalla stessa indicate nella domanda di mobilità interprovinciale 2020/21 presentata in via amministrativa.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di causa, ivi compresa la refusione del contributo unificato.

Si chiede d'essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del Ministero resistente.

Si producono, mediante deposito telematico, i seguenti documenti:

1. copia contratto di lavoro a tempo indeterminato della ricorrente;



2. copia decreto di assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2019/2020 ed elenco sedi assegnate;
3. copia domanda di mobilità interprovinciale a.s. 2020-21 con relativi allegati;
4. copia CCNI mobilità triennio 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 del 6.03.2019;
5. copia O.M. n. 182 del 23.03.2020;
6. copia verbale commissione medica per l'accertamento dell'handicap (sig. Incambisa Salvatore) del 20.10.2016;
7. copia mail del 28.04.2020;
8. copia bollettino dei trasferimenti, nota prot. 6237 del 29.06.2020;
9. copia istanza accesso agli atti del 31.07.2020;
10. copia pec USP di Trapani del 17.08.2020;
11. copia istanza accesso agli atti del 18.08.2020.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo versato ascende ad € 259,00.

Paceco (TP), 4 novembre 2020

Avv. Elisabetta Inzerillo

